



AUTORITA' PORTUALE CATANIA

OGGETTO: Disciplina dei carichi di progetto per le banchine e i piazzali della Nuova Darsena Commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e container.

Ordinanza n° 14 del 16 / 11 /2015

Il Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Catania,

VISTO il Decreto datato 13/10/2015 n. 341, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Sig. Cosimo INDACO quale Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania;

VISTO il contratto di appalto integrato stipulato in data 21/05/2010, rep. n. 578, con l'appaltatore Consorzio Stabile UNITER Scarl e l'impresa Pietro Cidonio SpA per la realizzazione della Nuova Darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e container;

VISTA l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 14/05/2015;

VISTO il verbale di accertamento sottoscritto in data 20.07.2015 dalla Commissione di Collaudo Tecnico – Amministrativa, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il certificato di collaudo statico, rilasciato in data 20.07.2015 dal collaudatore statico ai sensi della legge 1086/71;

VISTA la nota prot. n° 0030460 del 30.06.2015, con la quale la Capitaneria di Porto ha promosso l'urgente attivazione delle azioni necessarie all'apertura delle aree già disponibili e utilizzabili della nuova darsena polifunzionale al fine di porre rimedio alle attuali problematiche di sicurezza portuale dovute alla complessa movimentazione di mezzi pesanti che si registra nelle aree dello scalo etneo;

VISTA l'ordinanza n° 62/2015 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Catania in data 07.08.2015, avente ad oggetto le disposizioni transitorie che disciplinano il servizio marittimo e degli accosti presso gli approdi n°31-32-33-34-35-36-37 della nuova darsena polifunzionale;

CONSIDERATO i carichi d'esercizio previsti in progetto nel rispetto dei quali, adottando i consueti margini di sicurezza dettati dalla vigente normativa, sono state realizzate le strutture delle banchine e dei piazzali operativi della citata nuova darsena;

VISTA la legge n. 84/94 e s.m.i. ed in particolare gli art. 6 comma 1 lett. a) e 8 comma 3 lett. f) secondo cui competono all'Autorità Portuale la disciplina e il controllo con poteri di

regolamentazione ed ordinanza delle operazioni portuali, come definite dall'art. 16 della medesima legge;

RITENUTO necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità nonché a garanzia delle strutture realizzate;

per tutto quanto qui premesso,

ORDINA

Art. 1

Il carico d'esercizio massimo consentito per il deposito, stoccaggio anche temporaneo, movimentazione della merce e dei mezzi operativi impiegati nelle attività portuali è di seguito indicato, e vige in tutte le aree specificate nella planimetria allegata alla presente:

NUOVA DARSENA:

- **BANCHINE N° 31-** Carico d'esercizio consentito 4 Ton/mq, per una fascia di mt 14,00 dal ciglio banchina 
- **BANCHINE N° 32-** Carico d'esercizio consentito 4 Ton/mq, per una fascia di mt 44,60 dal ciglio banchina 
- **BANCHINE N° 33-34-** Carico d'esercizio consentito 4 Ton/mq, per una fascia di mt 45,50 dal ciglio banchina 
- carico d'esercizio 6 t/mq per la restante fascia 
- **BANCHINE N° 35-36-** Carico d'esercizio consentito 4 Ton/mq, per una fascia di mt 28,00 dal ciglio banchina 
- carico d'esercizio 6 t/mq per la restante fascia 
- **BANCHINE N° 37-** Carico d'esercizio consentito 4 Ton/mq, per una fascia di mt 27,00 dal ciglio banchina 
- carico d'esercizio 6 t/mq per la restante fascia 

Art. 2

Le imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 che svolgono operazioni portuali di carico e scarico da navi di qualsiasi genere, devono attenersi scrupolosamente al rispetto dei carichi di esercizio indicati all'art. 1 e adottare ogni precauzione utile a garantire la sicurezza degli operatori, dei mezzi e delle infrastrutture.

Art. 3

L'accatastamento della merce dovrà essere fatto a regola d'arte ed in modo da non costituire pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

L'impresa portuale dovrà altresì adottare modalità di movimentazione della merce che non arrechino danno alle strutture e alla pavimentazione dei piazzali evitando trascinalenti e/o caduta dall'alto dei carichi.

I depositi di merce dovranno essere debitamente segnalati sia di giorno che di notte, al fine di scongiurare eventuali pericoli alla circolazione anche notturna.

Al termine dell'occupazione l'impresa autorizzata ha l'obbligo di lasciare l'area libera da attrezzature e accuratamente pulita.

Art. 5

In corrispondenza della banchina di riva, ad esclusione degli accosti in cui è presente apposita scivola, l'ormeggio di navi Ro-Ro con portellone poppiero sarà consentito solo in presenza di specifiche piastre in ferro poste a copertura dell'impronta della rama della nave per garantire l'integrità della pavimentazione.

Art. 5

Qualora il mancato rispetto di tali condizioni dovesse derivare un danno alle strutture, alle persone o alla merce, le imprese portuali ne saranno ritenute esclusive responsabili.

Qualora tale evento non costituisca già grave reato, le imprese saranno obbligate al ripristino dei luoghi e corrispondere in genere qualsiasi risarcimento dovesse derivarne.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore a far data da oggi e rimarrà in vigore fino ad espressa abrogazione.

Art. 7

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti – salvo che il fatto non costituisca più grave reato – ai sensi ed effetti degli art. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Autorità Portuale ed inserimento nella pagina ordinanze del sito istituzione: www.porto.catania.it

Catania, 16.11.2015



Il Commissario Straordinario
Cosimo INDACO

